



Bruxelles, 21 maggio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0197(COD)**

**8853/21
ADD 1**

**CODEC 711
CADREFIN 247
COH 5**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

Dichiarazione dell'Ungheria

La procedura per l'adozione dei regolamenti sulla politica di coesione ha raggiunto un'altra tappa importante. L'Ungheria ritiene necessario ribadire la sua precedente dichiarazione concernente la rappresentazione e l'interpretazione del concetto di "genere" in tali regolamenti.

La parità tra donne e uomini è sancita dai trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. L'Ungheria garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro del suo ordinamento giuridico nazionale, in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea.

Per questi motivi, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso, in linea con gli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Inoltre, l'Ungheria è convinta che il contenuto del concetto di "genere" non si presti ad essere definito in detti documenti legislativi.

In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità tra uomini e donne nei regolamenti. Per quanto riguarda la disaggregazione dei dati, l'Ungheria ritiene che la prima riga dell'allegato I e dell'allegato II del regolamento FSE + (come pure la nota 27 dell'allegato III del regolamento sul Fondo per una transizione giusta) debba applicarsi e riferirsi al termine "genere" e alla parentesi nel suo complesso e non soltanto a una delle sottocategorie ivi elencate.

Tenendo presente che la definizione del contenuto del termine "genere" rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, i pertinenti considerando, articoli, allegati e note dovrebbero essere intesi con riferimento al termine "genere" interpretato in conformità della legislazione nazionale.

Dichiarazione della Polonia

La parità tra donne e uomini è sancita dai trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro del suo ordinamento giuridico nazionale, in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, nelle espressioni che fanno riferimento al genere, la Polonia lo interpreterà in termini di parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE.